

N. 100561 del repertorio N.29793 della Raccolta
DEPOSITO STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove ottobre duemilaventi

(29 OTTOBRE 2020)

In Messina, nel mio studio alla Via L.Manara n.82 Is.133.

Avanti a me dott.GIUSEPPE BRUNI, Notaio in Messina, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta e senza assistenza dei testimoni per la rinunzia di cui infra.

E' PRESENTE:

- **DI BLASI ALDO ANTONIO**, nato a Giardini Naxos (ME) il 23 ottobre 1946 e residente in Messina, via Consolare Pompea, n. 75 Pal. 3, codice fiscale: DBL LNT 46R23 E014F.

Detto comparente, della cui identità personale del io Notaio sono certo mi dichiara di intervenire quale Presidente della Associazione senza fini di lucro denominata "**LEGA ANTIDROGA E' DISAGI MESSINESE - LAM OVD (Organizzazione di Volontariato)**"

delegato al presente atto con delibera degli associati della predetta associazione dell' 08/10/2020 che al presente atto in originale si allega **sub "A"** per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura.

In forza dei poteri contenuti nella delibera allegata il comparente:

a) deposita il testo del nuovo statuto della predetta associazione che mi esibisce e consegna e che io Notaio ritiro ed allego al presente atto **sub "B"** omessane la lettura per espressa dispensa del comparente.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in un foglio e pagine due e da me Notaio letto, con gli allegati alla parte comparente che interpellata lo approva e lo sottoscrive alle ore undici e trenta

FIRMATO: ALDO ANTONIO DI BLASI n.q.

GIUSEPPE BRUNI Notaio in Messina

E' copia conforme all'originale

Messina ventinove ottobre duemilaventi

Registrato a Messina

29 OTT, 2020

al N. 15006 Serie 11



ALLEGATO "A"
Atto del 29.10.2020
Rep. N. 100561
Racc. N. 2493

ALLEGATO "A"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA LAM - ODV, 08/10/2020



Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Lega Antidroga Messinese -LAM-ODV, hanno indetto per oggi, 08/10/2020, presso i locali sociali di Viale Giostra, isol.483,n.16, l'Assemblea straordinaria degli associati per deliberare sul seguente ordine del giorno: "1) Adeguamento dello Statuto Sociale della Lega Antidroga Messinese alle norme del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, ai fini del riordino e della revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Tale adeguamento è indispensabile per ottenere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolato su base regionale. 2) Conseguente approvazione dello Statuto Sociale, 3) Varie ed eventuali."



Essendo andata deserta la riunione in prima convocazione alle ore 15,30, l'assemblea ha avuto luogo in seconda convocazione alle ore 16,15.

Il dott. Aldo A. Di Blasi, assunta quindi la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.21 del vigente Statuto, redige il presente verbale.

Il Presidente constata che gli Associati iscritti sono n. 14 e che sono presenti, in proprio o per delega, n. Associati, ed esattamente, oltre al Presidente, i signori:

Raffaella Lombardi, Franco Proviant, Teresa La Mestra, Antonio Fariella,
Giovanna Litterato, Andrea Insani, Giovanni D'Amico

Constata altresì che del Comitato Direttivo sono presenti i signori:

Aldo A. Di Blasi Presidente, Raffaella Lombardi, Giovanna Litterato, Teresa La Mestra

Ai sensi dell'Art.19 del vigente Statuto dell'Associazione, essendo presenti più del 50% (cinquanta) degli Associati, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e pone in discussione il previsto ordine del giorno.

Il Presidente espone, quindi, e rileva: che l'Associazione, costituita per operare nell'ambito dell'attività di volontariato, è iscritta nella Sezione C Socio-Culturale ed Educativa del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Legge 11 agosto 1991 n.266 e L.R. 7 giugno 1994, n.22. Per tale iscrizione la LAM può definirsi già da ora Organizzazione di Volontariato - ODV. Il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) introduce una categoria più ampia e generale nella quale ricondurre tutte le forme associative e di

Andi



impresa che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questa grande pluralità di soggetti, tutti esclusivamente privati, è oggi chiamata Enti del Terzo Settore (ETS). Gli ETS devono svolgere, senza scopo di lucro, attività di interesse generale in una o più delle aree indicate dal Codice. Possono poi svolgere anche attività diverse, purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e previste dal proprio statuto. Il Codice definisce anche la figura del volontario e la sua azione che, secondo il Codice, è svolta per sua libera scelta in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Con questa formulazione, dunque, il legislatore intende chiaramente ricondurre una semplificazione ed armonizzazione delle fattispecie giuridiche del terzo settore, lasciando le specificità delle diverse culture organizzative ma riportando tutti gli enti non profit nel più grande alveo degli ETS, istituendo un unico Registro nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione con una struttura indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Codice e gli altri decreti di riforma, operano numerose abrogazioni necessarie a seguito delle nuove regole introdotte. Le leggi abrogate sono importanti e molto significative: – la legge quadro sul volontariato (L. 266/91) – la legge sull'associazionismo di promozione sociale (L. 383/2000) – il decreto legislativo istitutivo delle Onlus (D.lgs. 460/97) – il decreto legislativo istitutivo dell'impresa sociale (D.lgs. 155/06) – la legge sulle erogazioni liberali, la cosiddetta "più dai, meno versi" (L. 80/05) – sono modificati alcuni articoli importanti della legge sulle cooperative sociali (L. 381/91). Fra i requisiti statuari obbligatori sono: nella denominazione, l'espressione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"; le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse, che costituiscono l'oggetto sociale; il patrimonio iniziale, ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; la pubblicità degli atti associativi nel RUNTS, bilanci di esercizio, vicende modificative degli enti ecc. Pertanto tutte le Associazioni di volontariato devono adeguarsi alle indicazioni.

Tutto quanto sopra esposto, il Presidente rileva di aver redatto un nuovo testo dello Statuto sociale per adeguarlo alle norme attuali del Codice del Terzo Settore, che prevedono il riordino e la revisione organica della disciplina speciale.

Procede quindi alla lettura del nuovo testo dello Statuto sociale, raffrontandolo, articolo per articolo, col vigente Statuto.

Pone in rilievo, in particolare, le norme inerenti le attività di interesse generale, le competenze dell'Assemblea, le espulsioni, gli eventuali ricorsi dei non ammessi ad associati, la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, gli organi di controllo e revisione.

L'Assemblea, dopo breve discussione, delibera, all'unanimità di voti, di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, coordinato con tutte le modifiche apportate. L'Assemblea altresì demanda al Presidente il compito di attivarsi per compiere tutti gli adempimenti notarili e di legge per ottenere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e delega il Presidente a

Essendo esauriti i primi due punti all'o.d.g., il Presidente, per il terzo punto, nessuno chiedendo la parola, illustra per sommi capi le novità recenti interessanti la LAM:

partecipazione ai Comitati Consultivi Aziendali dell'ASP, del Policlinico, dell'Azienda Papardo, dell'IRCSS Centro Neurolesi di Messina; partecipazione al progetto regionale "Rete Civica per la Salute" per cui ha stipulato con l'ASP Messina un "Accordo di Collaborazione"; collaborazione con l'ANMIL, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, alla realizzazione di "Corsi di formazione per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; collaborazione con Enti di Patronato per varie forme di sostegno ed assistenza sociale; collaborazione con Associazione Actat e Comune di Giardini Naxos per l'organizzazione di un Convegno su "Prospettive di conurbazione e servizi comprensoriali"; partecipazione, in persona del Presidente, a Eventi organizzati dall'Ordine dei Giornalisti, su Gioco d'azzardo, Salute Mentale e Media, Migranti, e dal Policlinico e il Comune di Messina Ass. Politiche Sociali, sull'autismo.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore.....

Di ora, (PRESIDENTE)

Raffaele Lombardi

Francesco Lombardi

Antonio Lombardi

Antonio Lombardi (SEGREARIO)

Antonio Lombardi

Antonio Lombardi

Antonio Lombardi

STATUTO

dell'Associazione "Lega Antidroga e disagi Messinese ODV" - Organizzazione
di Volontariato

ART. 1**Denominazione e qualificazione**

L'associazione "Lega Antidroga e disagi Messinese ODV" indicata con l'acronimo "LAM" è un'Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32, 33, 34, 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a ulteriori modifiche statutarie.

ART. 2**Sede legale e sedi operative**

L'associazione LAM ha sede a Messina e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 3**Durata**

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4**Finalità ed attività di interesse generale**

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

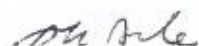
C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di



interesse generale a norma del presente articolo;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

1. Promuovere iniziativa dirette - e sostenere quelle di altri gruppi - di solidarietà responsabile intorno ai tossicomani, e ai dipendenti in genere, multidipendenti e multiproblematici, per aiutarli a trovare la forza e la volontà di liberarsi dalla dipendenza psichica della droga e di altri fattori e di reinserirsi positivamente nella società
2. aiutare le famiglie dei soggetti predetti a uscire dall'isolamento angoscioso in cui sono abbandonate dalla società organizzata ed a inserirsi nell'azione sociale per la salvezza dei loro familiari giovani e meno giovani dall'auto-distruzione
3. promuovere, sostenere e condividere iniziative di lotta contro il mercato della droga, il gioco d'azzardo, il fumo, l'abuso di alcool, la violenza sulle donne e i minori, premendo perché le istituzioni compiano interamente il proprio dovere in tale direzione e perché siano mobilitati i mezzi adeguati alla portata dei problemi;
4. sostenere, anche con la propria partecipazione, l'opera di informazione diretta, globale e corretta e di prevenzione nelle scuole, nei posti di lavoro, sul territorio, come presupposto di un vasto e consapevole movimento di autodifesa delle persone, in particolare dei giovani e delle donne prive di mezzi;
5. occuparsi dei problemi di ogni tipo che assillano la famiglia, assistendola nei loro bisogni, soprattutto in ambito sociale, previdenziale e assistenziale, al fine di creare in seno ad esse le condizioni di benessere psico-fisico, presupposto essenziale per la crescita sana dei figli e per debellare le situazioni di disagio dei giovani, di disadattamento e di carenza familiare;
6. Promuovere e costituire concreta iniziativa per tossicodipendenti e alcool dipendenti, e per le loro famiglie, centri di accoglienza e comunità per ospitare i giovani che scelgono la via della propria libertà e del recupero alla socialità;
7. Favorire l'estensione di attività volontarie e solidaristiche con i vari multidipendenti, ad opera di gruppi animati da seri e concreti propositi, nell'ambito di un coordinamento di tutte le iniziative pubbliche e private;
8. Promozione della cultura del volontariato. La LAM si adopera per cercare di essere coinvolta con ruolo fattivo nelle attività di sensibilizzazione e di promozione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato. Tale impegno della LAM si svolge nella consapevolezza che i volontari possono ottenere il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato e gli studenti universitari che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi, possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi ai fini



del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifici mestieri o professioni.

ART. 5

Attività

La LAM, in quanto ente del Terzo settore, per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, intende svolgere in favore di terzi specifiche attività diverse anche da quelle di interesse generale sopradescritte, che siano secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti dalle normative vigenti di seguito elencate:

- avanzare proposte operative alle istituzioni decentrate del potere locale (circostrizioni, ASP, distretti scolastici etc.) per aiuto ai soggetti disagiati di cui sopra, nel proprio ambito territoriale;
- chiedere alla pubblica amministrazione (Comuni, Provincia, Regione, Stato, IACP, Enti Pubblici) la messa a disposizione della LAM e di altri gruppi, di immobili e terreni, nonché il finanziamento per il restauro, le attrezzature e la gestione degli spazi acquisiti, da utilizzare per le iniziative indicate ai vari punti del presente articolo;
- promuovere, sostenere e condividere iniziative di lotta contro il mercato della droga, il gioco d'azzardo, il fumo, l'abuso di alcool, la violenza sulle donne e i minori, premendo perché le istituzioni mobilitino i mezzi adeguati alla portata dei problemi;
- promuovere e adottare concrete iniziative per tossicodipendenti, alcool dipendenti e multidipendenti, e per le loro famiglie, centri di accoglienza e comunità per ospitare i giovani che scelgono la via della propria libertà e del recupero alla socialità;
- organizzare e sostenere servizi, attività culturali, attività di formazione e informazione ed ogni altra iniziativa atta ad elevare il livello di conoscenza globale sul problema della droga, delle altre dipendenze e del disagio giovanile e delle donne prive di mezzi, l'educazione sociale dei cittadini, degli studenti e dei lavoratori, e la presa di coscienza del valore pregiudiziale della lotta contro l'asservimento intellettuale, come presupposto di un vasto e consapevole movimento di autodifesa delle persone nella complessiva aspirazione della gente alla pace e alla convivenza civile;
- stabilire rapporti con gli ambienti del teatro, del cinema, della musica, delle arti figurative, delle comunicazioni audio-visive, dell'informazione, delle attività educative e formative, al fine di sensibilizzarli sui problemi del disagio e sollecitare una seria produzione culturale di sostegno alla lotta contro le dipendenze;
- promuovere e costituire iniziative per le famiglie in situazioni di disagio e di bisogno, soprattutto in campo sociale e assistenziale.
- implementare la biblioteca sociale specialistica, codice ME0381, funzionante dal 1987, aperta al pubblico e riconosciuto dalla Regione (Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali - Sezione per i Beni Bibliografici);
- continuare ad essere un Riferimento Civico della Salute, che fa parte della Rete Civica della Salute (costituita con Atto d'Indirizzo dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, a seguito di proposta del Programma di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute - POAT Salute), col ruolo di: Interfaccia tra la popolazione e il mondo della sanità; sensibilizzazione dei cittadini al corretto utilizzo dei servizi; convogliare le segnalazioni dei cittadini in un canale preferenziale con gli URP delle Aziende Sanitarie; supportare i cittadini nella segnalazione di criticità nei servizi aziendali (accesso e fruizione) e a valorizzare il loro punto di vista; partecipare a campagne di sensibilizzazione pubblica per la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale; favorire la collaborazione reciproca tra operatori, pazienti, istituzioni e



cittadini; aiutare a migliorare la comunicazione per la tutela della salute; partecipare ai Progetti previsti sulla Umanizzazione e la Customer satisfaction.

- continuare ad essere presente nei Comitati Consultivi Aziendali delle Aziende Sanitarie di Messina (Art. 9, commi 8 e 9 Legge Regionale 14 Aprile 2009 n.5) con propri rappresentanti, con le seguenti funzioni (Art.2 del Decreto Assessoriale n. 01019 del 15 Aprile 2010): verificare la funzionalità dei servizi aziendali, e l'appropriatezza degli indicatori di qualità; esprimere pareri e formula proposte sui Piani attuativi dell'Azienda, sui Programmi annuali di attività del Direttore Generale, sul Piano aziendale di qualità, sui Piani di educazione e prevenzione alla salute.

Inoltre, l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

ART. 6

Volontari ed attività di volontariato

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di

spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

Patrimonio e proventi

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il



Da rileg.

rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 - art. 8 - della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 9

Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10

Associati

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività associative;
- Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli. E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il comitato direttivo esamina le domande di ammissione a socio e delibera su di esse, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

I soci devono possedere specchiate doti morali a giudizio del Comitato Direttivo. L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto



chiedere mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che sulla sua domanda si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART. 11

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal C.D. nei confronti dell'associato:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea degli associati;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, materiali o anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



ART. 14

Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'Organizzazione :

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione.
- d) Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito.

ART. 15

Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i coloro che sono iscritti nel libro degli associati, aventi diritto al voto ed in regola col versamento delle quote obbligatorie. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, tramite delega scritta, ciascun associato non può rappresentare per delega più di 2 associati.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante comunicazione, che ne garantisca il ricevimento da parte degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare, l'ora, il giorno e il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo, per gli anni successivi, alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dell'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

ART. 16

Funzioni e compiti dell'assemblea

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota associativa annuale;
- b) L'approvazione del bilancio sociale;
- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- f) La nomina del Presidente e del Rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
- g) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio



di Amministrazione;

- h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

Composizione del consiglio direttivo

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri associati, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 18

Presidente e consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 19

Il segretario

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 20

Funzioni e compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

In particolare ad esso spetta inoltre:

- a) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto.

Resta riservata all'assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 21

Il collegio dei revisori

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 22

Il collegio dei probiviri

L'Assemblea può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, i componenti del Collegio durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 23

Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

